

CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art.71 del D.lgs. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore per lotto, ai sensi dell'art.59 comma 3 del Codice, per la selezione di Banche erogatrici di servizi finanziari connessi alla gestione di strumenti finanziari regionali, istituiti dalla Regione Puglia presso Puglia Sviluppo spa.

CUP: B37C11000440009-B32G17000040007- B39G13002320009- B39I17000790007-
B39H17000260007

CUI (CODICE UNICO DI INVESTIMENTO): 01751950732202200011

1. PREMESSE

La Regione Puglia ha costituito 12 strumenti finanziari a valere sul P.O. FESR 2007/2013 e sul P.O. Puglia 2014/2020 la cui gestione è stata delegata a Puglia Sviluppo S.p.A.. Inoltre sono stati costituiti 3 strumenti finanziari e saranno costituiti ulteriori strumenti finanziari a valere sul P.R. Puglia 2021/2027 la cui gestione è delegata a Puglia Sviluppo S.p.A.. I Fondi sono costituiti presso la società *in house* Puglia Sviluppo spa, cui sono delegate le attività di gestione dei medesimi. Con riferimento al P.O. FESR 2007/2013, i Fondi operano nell'ambito della disciplina contenuta nell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Con riferimento al P.O. Puglia 2014/2020, i Fondi operano nell'ambito della disciplina di cui all'art. 37 e segg. del Regolamento UE n. 1303 del 2013. Con riferimento al P.R. Puglia 2021/2027 i Fondi operano nell'ambito della disciplina di cui all'art 58 e segg. del Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021.

È stato costituito inoltre il Fondo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Il Fondo di sussidiarietà opera nell'ambito della disciplina di cui al FSC 2014/2020.

Puglia Sviluppo, in virtù degli accordi di finanziamento stipulati con la Regione Puglia per l'attuazione degli strumenti finanziari attivati e da attivare, gestisce, quindi, i relativi fondi su conto correnti dedicati.

Con la pubblicazione (16 novembre 2015) in Gazzetta Ufficiale dei due Decreti Legislativi (D.Lgs. 180/2015 e D.Lgs. 181/2015) di recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 - BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) – sono stati introdotti in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. Sulla base della nuova normativa anche i correntisti di una banca (seppur con diverso rango) potrebbero essere chiamati a coprire le eventuali perdite dell'Istituto nel caso di messa in Risoluzione dello stesso. In particolare, sarebbe consentito un intervento pubblico a sostegno delle banche in difficoltà solo dopo che almeno l'8% delle passività fosse coperto in prima istanza dagli strumenti di capitale (azioni), poi dagli ibridi (obbligazioni junior) in seguito dalle obbligazioni senior e, in estrema ratio, anche dai conti correnti oltre i 100 mila euro.

Pertanto, considerato che tale impianto normativo comporta maggiori rischi per i depositi bancari (anche di fondi pubblici) operati dagli organismi deputati alla gestione degli strumenti finanziari si rende necessario assicurare che le dotazioni complessive afferenti gli strumenti finanziari affidati dalla Regione Puglia alla gestione di Puglia Sviluppo siano depositate presso istituti bancari che presentano indicatori di solidità patrimoniale tali da mitigare i rischi suddetti.

La dotazione complessiva dei fondi attivi al 31/12/2023 è pari a € 368.602.870,36, per un valore complessivo del servizio stimato in € 415.677,23.

Saranno definiti 2 accordi quadro con 2 operatori distinti per l'affidamento dei seguenti 2 lotti, aventi le seguenti caratteristiche:

- a. **Lotto n. 1: Apertura di circa 30 conti correnti con annessi servizi di internet banking ed incassi automatici tramite procedura SDD (SEPA Direct Debit) BtoB, nonché servizio di allineamento SEDA Avanzato BtoB e servizio di connettività host to host con i sistemi gestionali della società. Disponibilità complessiva dei conti correnti al 31/12/2023: € 225.119.256,10. Il valore massimo stimato del servizio, per il periodo di 6 (sei) anni, congruente con la conclusione del ciclo di programmazione dei fondi europei 2021-2027 previsto per la fine del 2029 del servizio oggetto dell'affidamento è di € 371.757,23 per 6 anni da considerarsi in corrispondenza degli eventuali rendimenti finanziari delle giacenze effettive, oltre IVA se dovuta, di cui € 0,00 (zero/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, scaturenti dal DUVRI.**
- b. **Lotto n. 2: Apertura di circa 25 conti correnti con annessi servizi di internet banking. Disponibilità complessiva dei conti correnti al 31/12/2023: € 143.483.614,26. Il valore massimo stimato del servizio è di € 43.920,00 per 6 anni da considerarsi in corrispondenza degli eventuali rendimenti finanziari delle giacenze effettive, oltre IVA se dovuta, di cui € 0,00 (zero/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, scaturenti dal DUVRI.**

La dotazione dei fondi è soggetta alla variabilità conseguente all'operatività degli strumenti finanziari.

La presente procedura aperta telematica da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per ciascun lotto per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che la società Puglia Sviluppo spa vorrà di volta in volta eseguire.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

La procedura di gara ha per oggetto la selezione di n. 2 Enti creditizi (uno per ogni lotto), abilitati all'esercizio dell'attività bancaria e con annesso servizio di internet banking, cui affidare mediante accordo quadro i servizi finanziari connessi alla gestione di strumenti finanziari regionali, istituiti dalla Regione Puglia presso Puglia Sviluppo spa.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno, più o tutti i lotti ma può aggiudicarsi un solo lotto. Nel caso in cui il medesimo operatore economico risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti quest'ultimo risulterà aggiudicatario solo del lotto di importo maggiore mentre il lotto di importo inferiore sarà aggiudicato al concorrente che si è collocato al secondo posto in graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare entrambi i lotti ad un unico operatore economico nel caso in cui all'esito della procedura non vi siano altri operatori in graduatoria.

Lotto n. 1

L'oggetto dell'accordo quadro relativo al lotto n. 1 è la selezione di n. 1 Ente creditizio, presso il quale aprire circa 30 conti correnti con annessi servizi di internet banking ed incassi automatici tramite procedura SEPA Direct Debit (SDD) B to B, nonché servizio di allineamento SEDA Avanzato e servizio di connettività host to host con i sistemi gestionali della società. La stazione appaltante può richiedere l'accensione di ulteriori conti correnti anche tecnici con operatività limitata.

L'operatore aggiudicatario del lotto n.1 dovrà garantire il trasferimento dei conti in essere verso i nuovi conti che saranno aperti a seguito della definizione della presente procedura senza soluzione di continuità con riferimento a tutti i servizi in essere e in particolar modo con riferimento ai servizi di incasso automatico tramite procedura SEPA Direct Debit (SDD) quali ad esempio i servizi di allineamento SEDA con i conti correnti delle controparti e la gestione dei relativi archivi (SEDA Avanzato).

Alla Banca prima classificata saranno affidati, di volta in volta, sulla base delle esigenze operative dell'Amministrazione, i servizi di gestione dei fondi che prevedono l'utilizzo di servizi SEPA e SEDA SDD.

Funzionamento dei fondi:

I fondi di cui al Lotto n.1 fanno riferimento a strumenti finanziari nella forma di prestiti e sovvenzioni dirette.

Tali strumenti consistono in finanziamenti (prestiti rimborsabili) finalizzati a nuovi investimenti e spese, erogati alle PMI territoriali direttamente da Puglia Sviluppo, in qualità di soggetto gestore individuato delegato dalla Regione. Per questo motivo, la dotazione dei fondi è soggetta alla variabilità conseguente all'operatività degli strumenti finanziari.

In particolare, si evidenzia che la durata media dei finanziamenti è di 5 anni e che il rimborso avviene in rate mensili costanti posticipate.

Il valore complessivo massimo stimato del Lotto 1 dell'accordo quadro è stato calcolato, con riferimento a servizi e commissioni SEPA/SEDA, sulla base delle informazioni rivenienti dall'operatività degli strumenti a valere sui precedenti cicli di programmazione ed è stato quantificato in complessivi € 371.757,23 per l'intera durata dell'Accordo Quadro da considerarsi in corrispondenza degli eventuali rendimenti finanziari delle giacenze effettive. La stima dei costi per ogni onere, canone, spesa, commissione di qualsiasi tipo relativa alla apertura, alla tenuta e alla gestione di ciascun conto corrente, nonché all'apertura, alla tenuta e alla gestione del servizio di internet banking sono compresi negli importi stimati come sopra.

L'apertura di eventuali conti tecnici non genera, a carico della Stazione Appaltante, costi per oneri, canoni, spese, commissioni di qualsiasi tipo relativa alla apertura, alla tenuta e alla gestione di ciascun conto corrente, fatta eccezione per imposte previste per legge.

Lotto n. 2.

L'oggetto dell'accordo quadro relativo al lotto n. 2 è la selezione di n. 1 Ente creditizio, presso il quale aprire circa 25 conti correnti con annessi servizi di internet banking, oltre ad eventuali conti correnti tecnici necessari a garantire l'operatività dei fondi.

La stazione appaltante può richiedere l'accensione di ulteriori conti correnti anche tecnici con operatività limitata.

Funzionamento dei fondi:

I fondi di cui al Lotto n.2 fanno riferimento a strumenti finanziari nella forma di prestiti con condivisione del rischio (risk sharing loan), garanzie di portafoglio (tranché cover), sovvenzioni dirette e sottoscrizione di quote di fondi chiusi di investimento (Equity).

Gli interventi della Regione sono attuati, per il tramite di Puglia Sviluppo, attraverso le seguenti modalità:

- Prestiti con condivisione del rischio (Risk sharing loan): conferimento di un prestito con condivisione del rischio (risk sharing loan) in favore di soggetti finanziatori che costituiscano portafogli di esposizioni creditizie, per una quota dei finanziamenti stabilita in appositi avvisi pubblici. In altri termini, attraverso il risk sharing loan, Puglia Sviluppo parteciperà al rischio di credito, pro quota, dell'importo nozionale di ciascun finanziamento erogato.
- Garanzie di portafoglio (Tranché cover): costituzione in pegno di un junior cash collateral, che è depositato presso i soggetti finanziatori; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate sulla quota del portafoglio di esposizioni creditizie non coperta dal prestito con condivisione del rischio.
- Sovvenzioni dirette: erogazioni di sovvenzioni nella forma di contributi in conto impianti e in conto esercizio in favore delle PMI beneficiarie.
- Sottoscrizione di quote di fondi d'investimento chiusi istituiti da Sgr per l'acquisizione di partecipazioni in imprese nella forma dell'equity.

La dotazione dei fondi è soggetta alla variabilità conseguente all'operatività degli strumenti finanziari.

Il valore del Lotto 2 è stato calcolato sulla base delle informazioni rivenienti dall'operatività degli strumenti a valere sui precedenti cicli di programmazione.

Con riferimento ai costi delle commissioni di bonifico e ai costi di gestione per oneri e commissioni, il valore complessivo massimo del Lotto 2 dell'accordo quadro è stato quantificato in € 43.920,00 per l'intera durata dell'Accordo Quadro da considerarsi in corrispondenza degli eventuali rendimenti finanziari delle giacenze effettive.

La stima dei costi per ogni onere, canone, spesa, commissione di qualsiasi tipo relativa alla apertura, alla tenuta e alla gestione di ciascun conto corrente, nonché all'apertura, alla tenuta e alla gestione del servizio di internet banking sono compresi negli importi stimati come sopra.

L'apertura di eventuali conti tecnici non genera, a carico della Stazione Appaltante, costi per oneri, canoni, spese, commissioni di qualsiasi tipo relativa alla apertura, alla tenuta e alla gestione di ciascun conto corrente, fatta eccezione per imposte previste per legge.

Apertura dei conti correnti

L'accensione dei conti correnti sarà effettuata in ragione delle esigenze operative a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il cui schema è allegato agli atti di gara. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare o estinguere uno o più conti correnti in ragione delle esigenze operative.

Trattasi di conti correnti ordinari di gestione dei Fondi.

I conti correnti saranno intestati a Puglia Sviluppo, vincolati e destinati all'espletamento delle finalità richiamate sopra o ad altre analoghe finalità definite dalla Programmazione Regionale, aperti presso le Banche aggiudicatrici. Ai conti saranno applicate le condizioni finanziarie (tasso attivo) offerte dalla Banca nell'ambito della presente procedura di affidamento.

Trattandosi di fondi di terzi in amministrazione separata, in deroga all'art. 1853 c.c., non potranno essere effettuate compensazioni tra gli eventuali saldi attivi e passivi di Puglia Sviluppo con la Banca depositaria, né tra saldi attivi e passivi dei singoli conti correnti.

L'accensione dei conti correnti sarà operata con la sottoscrizione di specifici singoli contratti attuativi, redatti secondo gli standard utilizzati dall'aggiudicatario e determina i seguenti impegni in capo alla Banca:

- l'apertura e la tenuta di conti correnti dedicati, inclusa la liquidazione periodica e la chiusura degli stessi ed ogni altra operazione, con annesso servizio di Internet Banking, avente le seguenti caratteristiche:

- gestione di tutte le operazioni di conto corrente, incluse, limitatamente al lotto 1, operazioni SDD, SEDA anche con modalità host to host;
- possibilità di effettuare operazioni, anche *on line*, illimitate per numero ed importo;
- l'accensione, per tutta la durata del servizio, di conti correnti vincolati a 6 mesi su richiesta di Puglia Sviluppo. Tali conti devono consentire, in ogni caso, lo svincolo delle somme depositate anche prima delle scadenze previste. In tal caso potranno essere riconosciuti eventuali interessi attivi maturati fino al momento dello svincolo se e come previsto nei contratti attuativi. In nessun caso lo svincolo delle somme vincolate può originare oneri o penali a carico di Puglia Sviluppo.
- non modificare in senso peggiorativo le condizioni di gestione dei Conti per tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro.
- inviare a Puglia Sviluppo, con cadenza trimestrale, tutte le informazioni previste dalle norme sulla trasparenza bancaria (estratti conto, documenti di sintesi, ecc...);
- consentire l'accesso alla Stazione Appaltante attraverso servizi telematici alla documentazione contabile delle movimentazioni di conto corrente e delle singole disposizioni di bonifico/distinte per almeno 5 anni.

Puglia Sviluppo è autorizzata ad effettuare sul conto corrente dedicato tutte le operazioni connesse alla gestione dei fondi, compresi i prelevamenti connessi al pagamento delle spese di gestione, secondo quanto previsto negli Accordi di Finanziamento con la Regione Puglia.

I conti opereranno esclusivamente su basi attive.

Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di estinguere i conti correnti nel caso di cessazione dell'operatività dei fondi per qualsiasi ragione.

Remunerazione.

L'importo depositato sui conti presso le Banche aggiudicatarie potrà generare interessi attivi. Tali proventi sono di competenza di ciascun Fondo e saranno accreditati ad incremento delle giacenze depositate sul medesimo.

Il Conto, la sua gestione e movimentazione, non determinano alcun costo in capo a Puglia Sviluppo, né a valere sul Fondo, oltre ai costi previsti dalla presente procedura di gara e oggetto di valutazione, nonché agli oneri che ricadono sulla Stazione Appaltante in forza di legge (es. imposta di bollo).

I tassi attivi determinati sulla base dell'offerta tecnica non potranno in nessun caso assumere valore negativo nel corso della durata del servizio.

3. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E DURATA

Lotto n.1.

Il valore complessivo massimo stimato del Lotto 1 oggetto dell'accordo quadro, per il periodo di 6 (sei) anni è di € **371.757,23**, oltre IVA se dovuta, di cui € 0,00 (zero/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, scaturenti dal DUVRI come di seguito dettagliato:

Lotto 1:

| Descrizione servizi | Quantità stimata per 6 anni (n.) | Costo unitario commissioni / canoni (€) | Costo complessivo per 6 anni (€) |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Commissioni SEDA singolo MSG inviato/ricevuto | 14.880 | 0,07 | 1.041,60 |
| Commissioni SEDA Gestione mandato attivo SEDA trimestrali | 178.091 | 0,08 | 14.247,32 |
| Commissioni SEPA DIRECT DEBIT COMMISSIONE INVIO DISTINTA | 564 | 0,75 | 423,00 |

| | | | |
|---|---------|----------|-------------------|
| Commissioni SEPA DIRECT DEBIT COMMISSIONE INCASSO | 712.366 | 0,3 | 213.709,79 |
| Commissioni SEPA DIRECT DEBIT COMMISSIONE SU INSOLUTO | 284.946 | 0,27 | 76.935,52 |
| Costo forfetario annuale per ogni onere, canone, spesa, commissione di qualsiasi tipo relativa alla apertura, alla tenuta e alla gestione di ciascun conto corrente, alle disposizioni di bonifico, nonché all'apertura, alla tenuta e alla gestione del servizio di internet banking | 180 | 290 | 52.200,00 |
| Costo annuale del servizio host to host | 6 | 2.200,00 | 13.200,00 |
| Totale valore del servizio (oltre IVA) | | | 371.757,23 |

Lotto n. 2

Il valore complessivo massimo stimato del Lotto 2 oggetto dell'accordo quadro, per il periodo di 6 (sei) anni, è di **€ 43.920,00**, oltre IVA se dovuta, di cui € 0,00 (zero/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito dettagliato:

| Descrizione servizi | Quantità stimata per 6 anni (n.) | Costo unitario commissioni / canoni (€) | Costo complessivo per 6 anni (€) |
|--|---|--|---|
| Costo forfetario annuale per ogni onere, canone, spesa, commissione di qualsiasi tipo relativa alla apertura, alla tenuta e alla gestione di ciascun conto corrente, nonché all'apertura, alla tenuta e alla gestione del servizio di internet banking | 150 | € 290,00 | € 43.500,00 |
| Costo unitario delle commissioni di bonifico | 250 | € 1,68 | € 420,00 |
| Totale valore del servizio (oltre IVA) | | | 43.920,00 |

Considerata la variabilità dell'operatività dei Fondi, con riferimento alle giacenze stimate di cui al Lotto 1 e al Lotto 2, non sussiste un impegno per la Stazione Appaltante affinché i medesimi importi siano raggiunti o mantenuti.

Il numero di operazioni nelle colonne "quantità stimata per 6 anni" può essere soggetto a significative variazioni in funzione dell'operatività degli strumenti finanziari. Pertanto eventuali variazioni delle quantità stimate non potranno comportare variazioni in ordine alle condizioni contrattuali della presente procedura. In particolare, saranno applicati i prezzi unitari offerti.

Il presente accordo quadro ha durata massima di anni 6 con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante potrà affidare i singoli servizi.

L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro alle condizioni contrattuali offerte.

L'accordo quadro potrebbe avere una durata inferiore ai sei anni nel caso in cui si esaurisca prima il valore massimo stimato dello stesso.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 a salvaguardia dei conti correnti dall'eccessiva oscillazione dei tassi di riferimento, le parti, laddove il parametro Euribor 3 mesi superi i -100 basis point, rinegozieranno il tasso di interesse, riportandolo a condizioni di mercato.

A tal fine, la parte interessata assegnerà un termine non inferiore a 30 giorni per l'avvio della procedura di rinegoziazione, in mancanza del quale, nel detto termine, potrà avviare le procedure di recesso anticipato.

Puglia Sviluppo potrà, altresì, recedere, automaticamente e senza altro preavviso, dal contratto di c/c, ove, decorsi 30 giorni dall'avvio, nel termine di 5 giorni, della procedura di rinegoziazione, le parti non abbiano raggiunto un accordo che riporti il tasso di interesse a condizioni di favore per Puglia Sviluppo, senza l'applicazione di spese, penalità o canoni residui.

Nel caso di recesso, la Banca medesima è tenuta ad effettuare il servizio fino al trasferimento delle risorse al nuovo operatore applicando le condizioni ordinariamente apposte alla clientela primaria.

L'operatore uscente, in caso di recesso, si obbliga a garantire la disponibilità delle informazioni, per la migrazione dei dati gestionali, a Puglia Sviluppo, nonché all'eventuale operatore subentrante, potendo, solo all'esito, farsi luogo al verbale di regolare esecuzione.

In caso di contratti di conto correnti già esistenti, laddove ricorra il caso, su indicazione del soggetto appaltante, le Parti convengono di consentire che il PSP (Prestatore di Servizio di Pagamento) di Allineamento sia sostituito con altro PSP che subentra nell'eventuale contratto esistente al fine di garantire continuità operativa del servizio offerto da tutti i PSP esistenti. Tale sostituzione non comporta oneri aggiunti per il Soggetto appaltante.

4. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO

La copertura dei costi di cui al presente Accordo Quadro e ai successivi contratti attuativi, nonché le dotazioni finanziarie rivengono da Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali a valere sulla dotazione dei fondi istituiti nell'ambito del PO Puglia 2007-2013, sul P.O. FESR 2014-2020 e del P.R. Puglia 2021-2027.

5. MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Lotto n. 1

Gli aggiudicatari dovranno:

- a) effettuare la gestione di SDD secondo il tracciato CBI/SEPA, secondo il modello "SEDA Avanzato";
- b) accreditare le somme rivenienti dagli incassi degli SDD secondo le tempistiche stabilite dalla normativa vigente (direttiva (UE) 2015/2366);
- c) effettuare il servizio di allineamento SEDA;
- d) rendere disponibili i flussi relativi agli Storni SDD entro il giorno lavorativo successivo allo storno stesso in formato testo e .xml;
- e) trasmettere flussi standard CBI (in formato testo e .xml) dei movimenti bancari al sistema gestionale dell'appaltante anche con modalità host to host;
- f) offrire il servizio di Internet Banking senza costi aggiuntivi oltre a quanto indicato nell'offerta economica formulata dalla banca;
- g) svolgere tutti i servizi afferenti la tenuta del conto corrente, senza costi né oneri aggiuntivi oltre a quanto indicato nell'offerta economica formulata dalla banca per ciascun conto corrente come descritto in precedenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune operazioni quali: apertura e chiusura del conto corrente, disposizioni di bonifico, liquidazione periodica;
- h) in caso di contratti di conto corrente già esistenti su indicazione del soggetto appaltante, consentire che il PSP (Prestatore di Servizio di Pagamento) di Allineamento sia sostituito con altro PSP che subentra nell'eventuale contratto esistente al fine di garantire piena continuità operativa del servizio offerto da tutti i PSP esistenti. Tale sostituzione non comporta oneri aggiunti per il Soggetto appaltante;
- i) in caso di contratti di conto correnti già esistenti, laddove ricorra il caso, su indicazione del soggetto appaltante, assicurare il subentro al PSP preesistente al fine di garantire piena continuità operativa al servizio.

Lotto n. 2

Gli aggiudicatari dovranno:

- a) offrire il servizio di Internet Banking senza costi aggiuntivi oltre a quanto indicato nell'offerta economica formulata dalla banca;
- b) trasmettere flussi standard CBI (in formato testo e .xml) dei movimenti bancari al sistema gestionale dell'appaltante;
- c) svolgere tutti i servizi afferenti alla tenuta del conto corrente, senza costi né oneri aggiuntivi oltre a quanto nell'offerta economica formulata dalla banca per ciascun conto corrente come descritto in precedenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune operazioni quali: apertura e chiusura del conto corrente, liquidazione periodica;

6. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

7. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

8. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

9. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 e dell'allegato II.14 del codice dei contratti.

10. VERIFICA DI CONFORMITÀ

I contratti attuativi sono soggetti a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

11. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare

alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

12. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Nelle ipotesi successivamente elencate, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità del servizio;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

13. RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

14. PAGAMENTO DEL SERVIZIO

I pagamenti saranno effettuati di norma secondo le ordinarie procedure bancarie con addebito diretto delle commissioni comprensive di IVA (ove applicabile) sui rispettivi conti correnti.

Nel caso in cui l'appaltatore debba procedere alla fatturazione del servizio, i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: WAGOVI previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

15. REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

È ammessa la revisione del prezzo.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

16. GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo sarà pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, nei casi contemplati dall'art. 106, co. 8

17. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicataria le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione dell'accordo quadro.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

18. DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI. CESSIONE DEI CREDITI. SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'aggiudicatario, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo.

19. FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del d.lgs. 36/2023.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Bari.

20. NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia bancaria e di appalti pubblici.

21. PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è Puglia Sviluppo SpA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC pugliasviluppo@legalmail.it,

b) il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è Dott. Cosimo Tagliente;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Società di implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. 36/2023 e della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
Il Legale rappresentante

.....